

COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Raccolta n. 317 Scritture Private

**CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON AI SENSI DELL'ART. 3**

**DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELL'ART. 1.4 DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ'**

Fra le parti:

**COMUNE DI TENNO**, con sede a Tenno in via Dante Alighieri, 18, codice fiscale 84000250229, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Marocchi Giuliano, nato a Riva del Garda il 15/11/1970, elettivamente domiciliato presso il Comune di Tenno, a quest'atto autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 135 dd. 28/11/2022.

**SOCIETÀ' "Gestione Entrate Locali s.r.l."** in sigla GestEL s.r.l., con sede ad Arco in via Santa Caterina, n. 80, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02091030227, rappresentata dal sig. Modena Carlo, nato a Riva il 20/10/1951, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della Società.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano;
- l'art. 5 del d.lgs. dd. 18/4/2016 n. 50 (codice degli appalti) stabilisce che una concessione o un appalto pubblico non rientrano nell'ambito di applicazione del codice sugli appalti nel caso, fra gli altri, di affidamenti a società "in house" nei confronti delle quali viene esercitato un controllo analogo, non vi è la presenza di capitali privati e oltre l'80% delle attività di tale società sono svolte a favore dell'amministrazione controllante;



- l'art. 4 del d.lgs. dd. 19/8/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti. Anche l'intervento del legislatore provinciale, avvenuto con l'art. 18bis della legge provinciale 29/12/2016, n. 19 che ha sostituito l'art. 24 della legge provinciale 27 del 2010, non ha modificato, per quanto qui interessa, il dettato normativa del citato art. 4 Inoltre anche l'art. 16 dello stesso decreto ribadisce il fatto che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

- con deliberazione consiliare n. 10 di data 19/06/2008 è stato approvato il percorso di lavoro per la costituzione, fra i comuni di Arco, Riva del Garda, Tenno e l'allora Comprensorio C9, di una società a responsabilità limitata per la gestione delle entrate comunali, nonché uno schema di convenzione da sottoscrivere fra gli enti citati contenente le ragioni giuridiche e di fatto, la disciplina dei reciproci rapporti tra i comuni aderenti, secondo precisi passaggi di definizione dei rapporti medesimi, compresi quelli di fissazione dell'aggio medio per ciascun ente che costituisce la quota di spese di competenza per il funzionamento della società, convenzione che è poi stata sottoscritta in data 22 settembre 2008;

- con la stessa deliberazione n. 10 di data 19/06/2008 è stata approvata la costituzione con i Comuni di Arco, Riva del Garda, Tenno ed il Comprensorio Alto Garda e Ledro la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata Gestione Entrate Locali srl in sigla GestEL srl;

- con la medesima deliberazione di cui sopra è stato approvato, quale allegato, anche lo schema di atto costitutivo/statuto societario con contestuale modifica anche della precedente convenzione di cui al primo paragrafo della presente premessa;

- la società, ai sensi dello Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio.

- in data 3/10/2008 gli Enti predetti hanno costituito la Società "Gestione Entrate Locali srl" in sigla GestEL srl, con atto ai rogiti del Notaio Dott. Flavio Narciso, repertorio n. 4608 serie A;

- la società ha iniziato ad operare in data 1 luglio 2009;
- con delibera della Giunta comunale n. 6 dd. 10 febbraio 2014 è stata affidata alla società, mediante Convenzione di servizio, sottoscritta in data 6 febbraio 2014, fino al 31/12/2018, l'accertamento, liquidazione e riscossione, compresa la riscossione coattiva, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27/12/2013 n. 147, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina delle citate entrate, anche in relazione a quanto previsto in materia di eventuale compartecipazione dello Stato al gettito delle imposte medesime.
- la Giunta comunale con deliberazione n. 44 dd. 06/05/2015 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla società, per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2018, della gestione della nuova Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui alla legge provinciale 30/12/2014, n. 14, inclusa l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, il contenzioso tributario nonché tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina del tributo. Nell'affidamento è ricompresa anche l'attività svolta dalla società nel periodo intercorrente dal 1/01/2015 fino alla data di sottoscrizione della nuova, al fine di assicurare continuità alla gestione delle entrate;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 84 dd. 20/10/2015 ha approvato lo schema di convenzione con durata fino al 31/12/2018, per la gestione dell'entrata del servizio idrico, limitatamente ad attività operative richieste e previa accettazione delle stesse da parte della Società. Il tutto quantificato ad un costo ora prestabilito.
- la Giunta comunale con deliberazione n. 35 dd. 16/05/2017 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla società, per il periodo dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, della gestione di tutte le attività relative all'accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'entrata relativa al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 446 dd. 15.12.1997 e ss. mm

compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina della citata entrata, fermo restando che rimane ricompresa nell'affidamento l'attività già svolta dalla società nel periodo intercorrente dal 1/1/2017 fino alla data di sottoscrizione;

- La Giunta comunale con deliberazione n. 87 dd. 19.11.2018 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla società, per il periodo dal **1° gennaio 2019** al **31 dicembre 2024** della gestione, accertamento e riscossione (anche coattiva), il contenzioso nonché ogni altra attività legata alla entrate relative a: canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446; canone di concessione ex art. 27 del D.lgs. 285/1992; imposta unica comunale (IUC) – di cui alla legge 147/2013; imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al d.lgs. 30/12/1992, n. 504; tributo comunale su rifiuti e servizi (TARES) di cui all'art. 14 del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214; imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge provinciale 30/12/2014, n. 14; svolgimento di attività operative inerenti la gestione del servizio idrico comprensivo del canone di fognatura o altri compiti di volta in volta richiesti dall'Ente e accettati dalla Società;

- a seguito dell'entrata in vigore dall'1.1.2021 del nuovo canone unico di cui alla Legge n. 160/2019, la Società GestEL srl con nota del 25.1.2021 (prot. 388) ha richiesto di voler dare corso alla possibilità offerta dal comma 846 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e di confermare fino al 31/12/2024 la continuità, alle medesime condizioni, dell'affidamento del Canone di occupazione e del Canone mercatale o del Canone di posteggio;

- il Comune con nota del 9.3.2021 (prot. com. 1252) ha confermato la volontà di affidare a GestEL srl la gestione della componente riferita all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e il canone mercatale (o canone di parcheggio), al pari di quanto era previsto per la COSAP, ritenendo valida e applicabile a tutti gli effetti la citata convenzione per la parte riferita alla COSAP;

• la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a),  
 non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato  
 o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali  
 rientra la Società Gestioni Entrate Locali s.r.l.;  
 tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.



**Art. 1 FINALITÀ DELL'ATTO**

• 1.1 La presente convenzione di servizio, di seguito denominata "Convenzione", attenendosi alle  
 disposizioni contenute nelle premesse, contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra il  
 Comune di Tenno, di seguito denominato "Ente", e la società "Gestione Entrate Enti Locali s.r.l.", di seguito  
 denominata "Società", relativamente all'affidamento delle attività indicate nell'articolo 2.

**Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

2.1 Costituiscono oggetto della presente Convenzione le seguenti attività affidate alla società:

2.1.1 la gestione di tutte le attività relative al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)  
 di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 446 dd. 15.12.1997 e ss. mm (più avanti denominato semplicemente COSAP)  
 successive all'emissione da parte dell'Ente della concessione o autorizzazione all'occupazione, compresi  
 tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina di tale entrata nonché del CANONE  
 UNICO PATRIMONIALE di cui alla legge 160/2019 riguardante le occupazioni di suolo pubblico, con  
 esclusione quindi del Canone legato alle esposizioni pubblicitarie.

2.1.2 la gestione di tutte le attività relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva,  
 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU, TARI e TASI - di cui alla legge 27/12/2013, n. 147,  
 dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e del Tributo comunale su rifiuti e sui servizi (TARES), compresi  
 tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina dei tributi;

2.1.3 la gestione di tutte le attività relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva,  
 dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui alla legge provinciale 30/12/2014, n. 14, compresi tutti gli  
 altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina del tributo;

2.1.4 la gestione e l'implementazione delle banche dati delle anagrafiche degli utenti/contribuenti delle entrate gestite;

2.1.5 l'attività di "front office" nei confronti degli utenti/contribuenti e gli ulteriori adempimenti previsti dalle specifiche normative;

2.1.6 il supporto all'Ente per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso inerenti le entrate gestite;

2.1.7 la gestione della contabilizzazione, del "front office" e della predisposizione dei files per la fatturazione compresi i controlli, la stampa e l'invio delle fatture del Servizio idrico e del canone di fognatura all'utente.

Nella gestione della contabilizzazione sono comprese:

- Il caricamento delle letture effettuate tramite il software messo a disposizione da GestEL srl;

- la generazione/annullamento dei dovuti sulla piattaforma pagoPA;

- la gestione degli incassi e la rendicontazione degli stessi compresa la generazione degli addebiti diretti sul conto corrente attraverso il circuito Single Euro Payments Area (SEPA);

- la gestione dei solleciti/avvisi di accertamento eseguiti compresi di stampa ed invio;

- per la riscossione coattiva, in deroga a quanto previsto al successivo punto 2.3, GestEL srl provvederà al caricamento dei dovuti relativi agli utenti morosi, per nome e per conto del Comune, direttamente sul portale ADER, previa fornitura da parte del Comune delle eventuali credenziali di accesso.

Rimangono a carico dell'Ente la gestione fiscale dell'entrata (gestione IVA, ecc.) nonché tutte le fasi legate all'impiantistica (contatori, ecc.) e alle letture dei contatori (su software messo a disposizione da GestEL srl) o altro non espressamente previsto.

2.1.8 il contenzioso fino al primo grado di giudizio per quanto inerente le entrate gestite di natura patrimoniale e fino al secondo grado di giudizio per le entrate di natura tributaria. Per l'ulteriore grado sarà necessaria l'approvazione dell'Ente che dovrà anche confermare la volontà di accollarsi le eventuali spese.

2.2 L'Ente consente l'inserimento del logo di Gestioni Entrate Locali s.r.l. all'interno di ogni documento che

rientri nell'oggetto della presente Convenzione; consente altresì alla Società l'adozione di modulistica omogenea e l'eventuale utilizzo di sponsorizzazioni preventivamente autorizzate dalla Conferenza tra Enti di cui ai patti parasociali in corso più avanti denominata per semplicità con il termine Conferenza.

2.3 La Società, in accordo con l'Ente e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nel tempo, fatta salva l'eccezione prevista al precedente punto 2.1.7, ultimo capoverso, dopo aver effettuato con i mezzi a disposizione i tentativi necessari per il recupero dei crediti vantati, potrà valutare, per alcuni di essi, l'opportunità di richiederne il discarico al fine di consentire poi al Comune di attivarsi per riscuotere coattivamente i crediti tramite l'efficace strumento del ruolo, il cui uso è consentito esclusivamente agli Enti pubblici (rif. art. 1, comma 3, del D.L. 22.10.2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, 1.12.2016, n. 225), gestito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER). In tal caso la Società si impegna a predisporre all'Ente la minuta di ruolo su supporto cartaceo o informatico ovvero, laddove l'Ente dia accesso alle procedure con le opportune credenziali, anche con l'inserimento diretto delle posizioni nell'apposito portale predisposto per il caricamento dall'ADER.

2.4 lo svolgimento di altre attività di supporto all'Ente che dovranno essere richieste dall'Ente e accettate dalla Società.

### **Art. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

3.1 Le attività affidate ai sensi della Convenzione possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società e il rispetto della normativa vigente, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

3.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4 delle condizioni generali di servizio, si impegna in particolare:

- a) a riversare all'Ente le entrate eventualmente direttamente riscosse con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 7, tenuto conto dei criteri eventualmente stabiliti dalla Conferenza;
- b) a rispettare le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti relativi all'entrata affidata;
- c) a fornire su supporto informatico, su richiesta dell'Ente e con le modalità e il formato da concordare, i

dati di cui la Società dispone, riferiti alle banche dati inerenti le entrate previste al precedente art. 2.

3.3 La Società, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, assume la qualifica e conseguentemente anche i compiti e le funzioni di "Funzionario responsabile".

#### **Art. 4 OBBLIGHI DELL'ENTE**

4.1 L'Ente si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione da parte della Società.

4.2 L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati, di qualsiasi natura, utili per la corretta gestione delle attività affidate ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy;

b) nell'inviare alla Società i flussi informativi che si rendessero necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2;

c) nel mettere a disposizione tutte le procedure informatiche utilizzate dall'Ente che possono servire alla Società per la gestione informatizzata delle attività affidate;

d) nell'informare la Società in ordine alle eventuali adozioni o modifiche di regolamenti e di altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che riguardino le attività oggetto della Convenzione;

e) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture dell'Ente per permettere la corretta esecuzione della Convenzione;

f) a garantire l'accesso on-line, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy, ed in base alle fattive possibilità, ai propri archivi (concessioni edilizie, protocollo, alcuni dati anagrafici, programmi cartografici, ecc.);

g) nell'attivarsi, qualora ciò sia possibile in base alle disposizioni normative vigenti, con la predisposizione degli atti necessari al fine di fornire, ad alcuni dipendenti indicati dalla Società, almeno un accesso riservato

a banche dati di esclusivo uso comunale (SIATEL, ecc.) strettamente necessarie allo svolgimento del compito affidato.

#### Art. 5 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

5.1 Per l'esecuzione delle attività affidate ai sensi dell'art. 2, escluso il punto 2.4, per il solo periodo fino al 31/12/2022, l'Ente verserà alla Società un corrispettivo annuo calcolato sulla base di un aggio determinato in funzione dei costi effettivamente contabilizzati dalla Società medesima e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione sottoscritta dai vari Enti in data 22/09/2008, nonché di quanto definito con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 122 di data 08/09/2022 per l'incarico integrativo relativo alle attività connesse alla gestione delle entrate del servizio idrico, direttamente ricomprese dal 1/1/2023 nella presente convenzione;

5.2 Dall'1/01/2023 l'importo a carico dell'Ente è calcolato tenuto conto del budget previsionale approvato dall'Assemblea dei Soci della Società, ai sensi dell'art. 3.1 dello Statuto, da quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione tra gli Enti Pubblici per la costituzione di GestEL srl firmata in data 22/09/2008 e dai costi inerenti la gestione delle entrate affidate.

5.3 Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente, la Società trasmetterà una previsione dei costi a carico dell'Ente entro il termine indicato dall'Ente con specifica richiesta e in ogni caso entro la fine del mese di ottobre dell'anno antecedente a quello del bilancio da approvare. In ogni caso la Società è tenuta alla trasmissione del budget previsionale appena disponibile, al fine di consentire all'Ente di predisporre le opportune variazioni di bilancio. Nella predisposizione del budget si terrà conto dei costi contabilizzati e riferibili direttamente all'Ente mentre il rimanente sarà suddiviso tenendo conto dell'incidenza delle posizioni tributarie gestite per il Comune oltre a quanto previsto dall'art. 8 della convenzione di cui al precedente punto 5.2 del presente documento. Per "posizioni tributarie" si intende la sommatoria di ogni tributo o altra entrata riferita ad un determinato anno e al singolo contribuente.

5.4 L'Ente verserà il 90% di quanto calcolato ai sensi del comma precedente con acconti trimestrali posticipati. Eventuali spese sopportate direttamente (personale comandato, ecc.) saranno documentate



dallo stesso e rimborsate dalla Società entro il medesimo termine. Alla fine di ogni anno solare si procederà al conguaglio fra quanto di competenza della società per esercizio e quanto versato in acconto. Gli eventuali importi a credito o a debito dell'Ente saranno rispettivamente rimborsati dalla Società o versati alla Società con emissione di regolare nota di accredito ovvero di fattura entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei Soci del bilancio della società.

5.5 Per quanto riguarda il punto 2.1.8 relativo al contenzioso il costo dello stesso sarà a carico della società fino al primo grado di giudizio per le entrate gestite di natura patrimoniale e fino al secondo grado di giudizio per le entrate di natura tributaria. Per la resistenza nei gradi successivi, l'Ente interessato dovrà confermarne la volontà accollandosi le eventuali spese.

5.6 Per le attività previste al precedente articolo 2, punto 2.4, il corrispettivo dovuto sarà determinato secondo la formula ad ore al costo di euro 29/ora, oltre IVA di legge, da applicare al numero di ore effettivamente impiegate dalla Società nell'erogazione dei servizi richiesti secondo quanto preventivamente concordato con l'Ente.

#### **Art. 6 RENDICONTAZIONE**

6.1 La Società mette a disposizione sul proprio sito web un flusso informatico di rendicontazione.

6.2 I dati di rendicontazione relativi agli incassi introitati risulteranno disponibili nel mese successivo a quello nel quale è avvenuto il riversamento.

#### **Art. 7 RIVERSAMENTO**

7.1 Le entrate oggetto di affidamento, eventualmente riscosse dalla Società ai sensi della presente Convenzione in ciascun mese, sono riversate all'Ente entro la prima decade del mese successivo.

7.2 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione si intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile effettuare correttamente l'accredito per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso alla Società stessa.

#### **Art. 8 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI/ UTENTI**

8.1 La Società, a mezzo del "funzionario responsabile" di cui al precedente punto 3.3, è autorizzata ad effettuare i rimborsi dovuti agli utenti/contribuenti delle entrate per le quali è affidata la gestione, nei limiti dell'importo complessivo che annualmente verrà autorizzato dall'Ente.

8.2 Trimestralmente la Società provvederà a trasmettere all'Ente l'elenco dei rimborsi effettuati con richiesta di rimborso che l'Ente liquiderà direttamente alla Società.

8.3 Sarà cura della Società, in presenza di somme da rimborsare eccedenti l'ammontare annuale stabilito dall'Ente, richiedere l'integrazione degli importi autorizzati. Rimane salvo il fatto che l'Ente potrà in ogni caso provvedere alla liquidazione dei rimborsi agli utenti/contribuenti direttamente con propri provvedimenti in alternativa alla Società sempre sulla base degli atti di rimborso assunti dal "funzionario responsabile".

#### **Art. 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO**

9.1 Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dalla Conferenza.

9.2 L'Ente esercita il controllo sulle attività affidate alla Società (controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi) a mezzo dei propri rappresentanti nella citata Conferenza, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dai patti parasociali in corso fra i soci.

9.3 Il controllo sulla gestione della società e l'individuazione delle misure di contenimento delle spese di cui al Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012 sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie, viene esercitato sulla base dell'accordo sottoscritto tra gli enti soci mediante il Comune di Riva del Garda quale capofila.

#### **Art. 10 DURATA ED EFFICACIA**

10.1 La durata della presente Convenzione decorre dall'1 dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2028 e potrà essere rinnovata sulla base di patti e condizioni da concordare previa richiesta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare sei mesi prima della scadenza della stessa.

10.2 La presente Convenzione può essere integrata o modificata con successivi atti aggiuntivi previo parere

positivo della Conferenza.

#### **Art. 11 TUTELA DELLA PRIVACY**

11.1 Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento UE 16/679 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con la conseguente, eventuale, stesura dei provvedimenti necessari. La qualificazione del profilo di contitolare e/o responsabile del trattamento sarà specificata tra le parti attraverso un apposito documento allegato alla presente.

#### **Art. 12 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

12.1 La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

12.2 È inoltre causa di risoluzione della presente Convenzione l'eventuale recesso da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto della Società.

12.3 L'Ente può recedere dall'affidamento di una o più delle attività elencate all'art. 2, mediante comunicazione scritta da inviare alla società a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 30 giugno e con decorrenza dall'1/1/ dell'anno successivo. In questo caso l'Ente si impegna a corrispondere alla Società un ulteriore importo pari all'80% del costo relativo all'attività o alle attività oggetto di recesso, come risultante dalle elaborazioni del consuntivo relativo all'ultimo anno gestito. Tale importo potrà essere ridotto o non richiesto qualora la Conferenza valuti che il recesso non comporti oneri per la Società.

#### **Art. 13 REGIME FISCALE E REGISTRAZIONE**

13.1 L'imposta di bollo relativa al presente atto è a carico del Comune.

13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.

#### **Art. 14 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

14.1 La Società con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti della Società, per il triennio successivo alla cessazione.

14.2 L'Ente e la Società fanno presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale dell'Ente e della Società, alla sezione "Amministrazione trasparente".

14.3 La Società, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dell'Ente.

14.4 La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Ente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiori a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### Art. 15 - NORMA FINALE

15.1 Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Le sottoscrizioni del presente atto di cui viene formato un unico documento digitale ai sensi dell'art. 22 comma 1 del d.lgs.n. 82/2005 e s.m.i., vengono poste in forma digitale ai sensi degli art. 21, 24 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

p. IL COMUNE DI TENNO

p. GestEL s.r.l.



IL SINDACO

IL PRESIDENTE

- Giuliano Marocchi -

- Carlo Modena -

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)